



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FRASSILONGO –
COMUNE PALU' DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

Codice Fiscale: 80005230224 - Partita Iva: 00846180222

38050 Fierozzo – Maso Ronca, 1

www.comune.fierozzo.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE NUMERO 1/2021 AL PIANO
REGOLATORE GENERALE (PRG) PER OPERE PUBBLICHE
AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 2 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 15/2015. ADOZIONE PRELIMINARE.**

L'anno **duemilaVENTUNO (2021)**, addì **VENTOTTO (28)** mese di **GENNAIO** alle ore **20.00**, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, secondo le modalità di cui al decreto sindacale prot. n. 1075 di data 24 marzo 2020 presso la sede municipale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

1. MOLTRER LORENZO – Sindaco
2. IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco
3. BOLLER STEFANO
4. CORN FABRIZIO
5. MOLTRER LUCA
6. MOLTRER NADIA
7. MOLTRER SILVANO
8. MOLTRER TIZIANA
9. PALLAORO ALDO
10. PALLAORO ROMINA
11. PINTARELLI WALTER
12. SLOMP LORENZO

Sono assenti i Signori:

--

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott. Oliviero Battisti**.

Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il **Sig. MOLTRER LORENZO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione:

Il Comune di Fierozzo ha in atto un procedimento di variante generale al proprio Piano Regolatore Generale adottato in via preliminare con delibera del Commissario ad Acta n. 1 di data 31 ottobre 2019. Nelle more dell'adozione definitiva, è sorta la necessità di attivare con urgenza un nuovo procedimento di variante al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi di tre interventi pubblici:

- una piazzola per elicotteri per usi collettivi e di soccorso in adiacenza alla struttura della Protezione civile recentemente realizzata in loc. Reabis, sulla p.f. 1698 C.C. Fierozzo che sarà acquisita al patrimonio comunale con procedura d'esproprio;
- una struttura bicigrill in loc. Hacleri nelle immediate vicinanze di un'ampia zona a parcheggio già prevista dal vigente P.R.G., da realizzarsi sulle pp.ff. 2589/2 e 2589/3 C.C. Fierozzo;
- una camera mortuaria in prossimità della chiesa situata in loc. Plotzeri, da utilizzarsi al posto della struttura cimiteriale esistente in loc. San Francesco.

Si è quindi reso necessario rivedere la destinazione urbanistica dell'area che ospiterà la piazzola per elicotteri, modificandola da "Zone agricole normali" (art. 36 delle N.A. del P.R.G.) a "Piazzole per elicottero" (art. 49 delle N.A. del P.R.G.). Si sono inoltre apportate alcune innovazioni al citato art. 49, quali:

- la modifica della denominazione dell'area (da "Eliporti" a "Piazzole per elicottero");
- l'inserimento del comma 4, che richiama la necessità di procedere alla valutazione dell'impatto acustico dell'opera.

Per consentire la realizzazione del bicigrill si è reso necessario modificare la destinazione urbanistica delle pp.ff. 2589/2 e 2589/3 C.C. Fierozzo da "Zone agricole di tutela ambientale e produttiva" (art. 37 delle N.A. del P.R.G.) a "Zone per attrezzature e servizi pubblici" (art. 31 delle N.A. del P.R.G.). Nell'art. 31 sono state quindi apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2: è stata introdotta la specifica previsione di poter realizzare bicigrill nelle aree per attrezzature e servizi pubblici individuate dal cartiglio "BG";
- al comma 3: è stata inserita la possibilità che le opere di cui all'art. 31 siano realizzate anche dai privati, previa convenzione;
- al comma 4: si sono specificati gli indici (rapporto di copertura R.c. ed altezza H) per le aree con cartiglio "BC", distinti rispetto a quelli relativi alle aree con cartiglio "CA", "SC" ed "R". Per quanto riguarda la dotazione degli spazi a parcheggio si è fatto specifico rinvio alla disciplina provinciale in materia.

La nuova camera mortuaria risulta compatibile con la destinazione urbanistica vigente, ma si è comunque reso opportuno integrare il comma 2 dell'articolo 31 "Zone per attrezzature e servizi pubblici" delle N.A. del P.R.G. con la specifica possibilità di realizzare in dette zone edifici funzionali alla conduzione cimiteriale.

Per quanto attiene al procedimento urbanistico la variante in oggetto si configura come variante per opere pubbliche e rientra fra le "varianti urgenti o non sostanziali" di cui all'art. 39, comma 2 lettera b) della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio).

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che:

- in data 20 luglio 2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n.3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e ss.mm.;
- l'art. 5 della convenzione citata prevede che *"I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti"*. I

responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28 novembre 2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01 gennaio 2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

visto che la materia oggetto della presente deliberazione è di competenza della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Pergine Valsugana;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i propri pareri di competenza:

il Dirigente Sostituto della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, ing. Luca Paoli, che ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 26 gennaio 2021;

il Vicesegretario comunale Oliviero Battisti, che ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 26 gennaio 2021;

evidenziato che l'Amministrazione comunale di Fierozzo ha avviato una procedura di variante generale al Piano Regolatore Generale, affidata al Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, e che tale variante è stata adottata in via preliminare con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 di data 31 ottobre 2019;

considerato che nelle more della conclusione del procedimento di approvazione della suddetta variante generale l'Amministrazione comunale ha comunque ravvisato l'urgenza di attivare un nuovo procedimento di variante al P.R.G. allo scopo di realizzare le seguenti opere pubbliche:

1. piazzola per elicotteri per usi collettivi e di soccorso in località Reabis, in adiacenza ad una struttura della Protezione civile recentemente completata;
2. struttura bicigrill in loc. Hacleri nelle immediate vicinanze di una zona parcheggio già prevista dal vigente P.R.G.;
3. camera mortuaria in loc. Plotzeri, così da rendere possibile la tumulazione delle salme in prossimità della chiesa ove avvengono le celebrazioni funerarie;

atteso che il Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha elaborato la proposta di variante al Piano Regolatore Generale, di seguito denominata variante 1/2021, sulla base degli obiettivi sopra riportati, che:

- per quanto riguarda la piazzola dell'elicottero: modifica la destinazione urbanistica dell'area interessata da “Zone agricole normali” a “Piazzole per elicottero” e aggiorna il testo dell'art. 49 delle Norme di Attuazione;
- per quanto attiene l'area bicigrill: modifica la destinazione urbanistica dell'area interessata da “Zone agricole di tutela ambientale e produttiva” a “Zone per attrezzature e servizi pubblici” e aggiorna il testo dell'art. 31 delle Norme di Attuazione;
- per quanto riguarda la nuova camera mortuaria: integra il comma 2 dell'articolo 31 “Zone per attrezzature e servizi pubblici” delle Norme di Attuazione con la specifica possibilità di realizzare in dette aree edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;

visti gli elaborati della variante 01/2021 al Piano Regolatore Generale acquisiti agli atti con prot.n. 345 di data 26 gennaio 2021 predisposti dal Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in formato digitale pdf e firmati digitalmente dall'arch. Paola Ricchi, responsabile dello stesso Servizio;

atteso che la variante puntuale 1/2021 rientra nelle tipologie delle varianti urgenti o non sostanziali di cui al comma 2 dell'articolo 39 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), con specifico riferimento alla lettera b) relativa alle varianti per opere

pubbliche e pertanto ad essa si applicano le disposizioni per la formazione del piano di cui all'articolo 37 della stessa legge con riduzione a metà dei termini ivi previsti e prescindendo dalle forme di pubblicità di cui al comma 1 dello stesso articolo;

dato atto che per quanto riguarda la procedura di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente da espletarsi ai sensi dell'art. 20 della Legge Provinciale 15/2015, la variante 01/2021 al Piano Regolatore Generale è stata sottoposta a procedura di verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m., al fine di accertare preliminarmente se il progetto di piano può avere effetti significativi sull'ambiente;

preso atto che la verifica di assoggettabilità riportata nella Relazione Illustrativa della variante ha escluso che la variante 01/2021 al Piano Regolatore Generale possa produrre significativi effetti sull'ambiente, ritenendo che *"la variante proposta, in considerazione della sua portata rispetto al quadro ambientale di riferimento non debba essere assoggettata ad ulteriore procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero di rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, nr. 29-31/Leg."*;

preso atto che l'elaborato della Relazione Illustrativa della variante dichiara che le realtà interessate dalla variante 01/2020 al Piano Regolatore Generale non risultano assoggettate a beni di uso civico e che pertanto, ai sensi dell'art.18 della Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), non si rende necessario acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l'amministrazione dei beni di uso civico;

preso che l'elaborato della Relazione Illustrativa della variante attesta che le aree oggetto di variante rientrano in area con penalità "P2 – bassa" della Carta di Sintesi della Pericolosità approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 1317 di data 04 settembre 2020;

ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta variante 01/2021 al P.R.G. per opere pubbliche;

atteso che con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 42, comma 4, della Legge Provinciale 15/2015 la presente variante non è soggetta ai limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo;

visti il Piano Urbanistico Provinciale ed il Piano Territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in vigore e adottati;

visti:

il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino–Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

la Legge provinciale 09 dicembre 2015 n. 18 (Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009 n. 42));

la Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) e ss.mm.;

il regolamento attuativo D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017 (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015));

il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente);

la Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)
la Carta di Sintesi della Pericolosità approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 1317 di data 04 settembre 2020;
la Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5 (Approvazione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale);
il Piano Regolatore Generale del Comune di Fierozzo;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare N. 1 di data 22.02.2010; in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente variante rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

con n° 12 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari su n° 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 2 della Legge provinciale 15/2015 e per i motivi esposti in premessa, la variante 01/2021 al Piano Regolatore Generale per opere pubbliche, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale pdf firmati digitalmente dall'arch. Paola Ricchi, acquisiti agli atti con prot.n. 345 di data 26 gennaio 2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Descrizione del file	Nome del File Firmato (.p7m)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA e VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	Fierozzo VarOOPP Relazione-VAS gennaio2021-ad.pdf
CARTOGRAFIA - ESTRATTI	Fierozzo VarOOPP Estr-cartografici gennaio2021-ad.pdf

2. di disporre la pubblicazione dell'avviso dell'adozione della variante al Piano Regolatore Generale su un quotidiano locale e, per 30 (trenta) giorni, all'albo comunale e sul sito internet del Comune;
3. di provvedere il deposito della variante, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1), e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli Uffici comunali per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione di cui al punto 3) presso gli uffici comunali;
4. di disporre contemporaneamente al deposito la trasmissione di copia degli atti di cui al punto 1) e della presente deliberazione al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per l'espressione del parere di competenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 37 della L.P. n. 15/2015;
5. di dare atto che la presente variante al P.R.G. non interessa beni gravati da usi civici;
6. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della Legge provinciale 15/2015, se durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8, della medesima legge;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art.183, comma 1, del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale n. 2/2018;

*** ** *

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Moltrer Lorenzo)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)



Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul sito www.albotelematico.tn.it dal 04.02.2021 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.02.2021 a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)



